

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI SUI BENI CULTURALI: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

La disciplina degli appalti pubblici di lavori sui beni culturali tutelati dal D.LGS. n. 42/04 si arricchisce di un nuovo tassello con la entrata in vigore del D.M. Beni Culturali n. 154 del 22 agosto 2017 (Gazzetta Ufficiale 27.10.2017 n.252).

- Il DM ha per ambito di applicazione (art. 1) i seguenti lavori sui beni tutelati:
 - a) scavo archeologico;
 - b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
- c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico.

Esso costituisce attuazione delle seguenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, contenute nella parte II, Titolo VI, Capo III sugli "Appalti nel settore dei beni culturali":

- 1) <u>art. 146 comma 4</u>: requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori; modalità di verifica ai fini dell'attestazione (artt. 4-13 DM);
- 2) <u>art. 147 comma 1</u>: livelli e contenuti della progettazione (artt. 14-21, 25 DM); ruoli e competenze dei soggetti incaricati della progettazione, direzione lavori e collaudo (art. 22 DM);
- 3) <u>art. 147 comma 2</u>: lavori per i quali la scheda tecnica è redatta da restauratore qualificato (art. 16 comma 3 DM);
 - 4) art. 148 comma 7: interventi di somma urgenza (art. 23 DM);
 - 5) art. 150 comma 2: collaudo dei beni culturali (art. 24 Dm).

Il DM è entrato in vigore il giorno 12 novembre 2017, ad eccezione delle norme sui livelli e contenuti della progettazione, che si applicheranno solo a decorrere dall'entrata in vigore del decreto sui livelli di progettazione previsto dall'art. 23 comma 3 del Codice Appalti.

Cessano di avere efficacia le norme del DPR 207/2010 che in forza della norma transitoria di cui all'art. 216 comma 19 del Codice Appalti ancora regolavano la materia (artt. 239-248; art. 251 DM); è inoltre abrogato il DM Beni Culturali n. 294/2000 sui requisiti di qualificazione delle imprese.

Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori

Il Decreto regola i requisiti per i lavori sopra i 150.000,00 euro che vengono verificati e attestati dalle SOA (art. 10) e sotto i 150.000,00 euro che vengono accertati dalla stazione appaltante secondo le norme vigenti (art. 12).



L'art. 5 del DM regola i requisiti generali mediante rinvio all'art. 80 del Codice, salvo indicare specificamente quale deve essere la iscrizione CCIAA per ciascuna categoria di qualificazione.

Tra i requisiti speciali, il primo è la "idoneità tecnica" (art. 7), che si compone a) di "idonea direzione tecnica" e b) di lavori eseguiti.

Quanto alla "idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa", il DM (art. 13) sancisce il principio della "unicità di incarico" nonché la necessità di un rapporto di dipendenza e di collaborazione con contratto d'opera professionale "regolarmente registrato" quando il direttore tecnico non sia titolare, legale rappresentante, amministratore o socio.

La continuità del rapporto tra direzione tecnica e impresa è condizione per poter far valere da parte dell'impresa i lavori eseguiti senza limiti temporali (art. 7 comma 2), ma anche per godere dei requisiti dell'impresa cedente in caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo (art. 7 comma 3).

La direzione tecnica dei lavori può essere affidata (art. 13 comma 3) per la categoria 0G2 a soggetti iscritti all'albo degli architetti o laureati in conservazione dei beni culturali; per 0S2-A e 0S2-B a restauratori di beni culturali con riferimento alla specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro.

Quanto alla figura dei restauratori, il DM rimanda alle norme del Codice dei Beni Culturali, in particolare all'art. 29 comma 9 nonché (art. 13 comma 5) all'art. 182 dettato per la disciplina transitoria di attribuzione del requisito; per questi ultimi soggetti peraltro il DM richiede, per le categorie OS 2-A e OS 2-B, anche l'avvenuto svolgimento di almeno tre incarichi di direzione tecnica alla data di entrata in vigore del DM.

Secondo requisito speciale è la "idoneità organizzativa", che viene disciplinata in via generale (art. 8 comma 1) per le imprese con più di cinque dipendenti (organico medio nell'ultimo decennio), introducendo una diversa regola in caso di dipendenti in numero pari o inferiore a cinque soltanto in riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B (basta almeno un restauratore: art. 8 comma 3) e OS 25 (basta almeno un archeologo: art. 8 comma 4).

Negli altri casi, occorre il rispetto dei limiti percentuali del costo del personale rispetto all'importo dei lavori così come indicati dal DM (per le categorie OS 2-A e OS 2-B in alternativa vale la percentuale di restauratori e collaboratori restauratori sull'organico complessivo).

Infine, terzo requisito speciale è la "adeguata capacità economica e finanziaria" (art. 9), da dimostrare secondo le regole generali del Codice,



oppure (solo) con idonee referenze bancarie per OS 2-A, OS 2-B e OS 25; questo requisito non è previsto per lavori inferiori a 150.000,00 euro.

Livelli e contenuti della progettazione - La scheda tecnica

Ribadito che le norme su questo tema (artt. 14-21) non hanno applicazione immediata, va osservato che esse definiscono un corpo regolamentare speciale, "sostitutivo" (così l'art. 14) rispetto all'elenco degli elaborati di cui alle norme generali sulla progettazione: tale normativa speciale verrà inoltre integrata dalle " linee di indirizzo, norme tecniche e criteri ulteriori" che MIBAC emanerà entro sei mesi (art. 14 comma 1).

Tra le più note (e confermate) peculiarità di questo sistema spicca la scheda tecnica (art. 14 comma 2) di cui l'art. 16 definisce i contenuti, confermando altresì che per beni mobili e superfici decorate essa è redatta da un restauratore (da un archeologo per gli scavi archeologici).

Si conferma dunque, nella specifica categoria di lavori, la presenza di un elaborato che è progettuale a tutti gli effetti (l'art. 15 comma 2 lettera f del DM include la scheda tecnica tra i documenti del progetto di fattibilità; cfr. anche l'art. 46 comma 1 lettera a ultima parte del Codice) ma può essere redatto da soggetto che non necessariamente è abilitato alla progettazione in generale (cfr. art. 22 comma 1 DM); questa peculiarità si riflette anche sulla composizione dell'ufficio di direzione lavori, e conseguentemente sulla redazione del "consuntivo scientifico" al termine dei lavori (art. 26 DM; art. 102 comma 9 lettera a del Codice Appalti).

Quanto ai livelli di progettazione, il DM sancisce come regola l'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo (art. 14 comma 3 DM), salve le ipotesi espressamente previste in cui può essere omessa la progettazione esecutiva (art. 14 comma 4 DM); si prevede inoltre la generale attribuzione al RUP del potere di ridurre i livelli di definizione progettuale (art 14 comma 6 DM; cfr. art. 31 comma 4 del Codice).

Per le manutenzioni (art. 25) può essere sufficiente una "perizia di spesa", in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza.

Il DM elenca per ciascun livello di progettazione gli elaborati che lo compongono; anche questi contenuti possono essere ridotti dal RUP (art. 14 comma 6).

Viene poi confermata la disciplina volta a contemperare le esigenze della progettazione impiantistica e di sicurezza con la "organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico" (art. 20 DM); è una norma interessante anche perché l'obiettivo di offrire prestazioni "analoghe" a quelle delle nuove costruzioni esclude che il raggiungimento degli stessi



parametri prestazionali sia imprescindibile, anzi espressamente la norma aggiunge che tale analogia di prestazioni deve essere perseguita "compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche". I requisiti prestazionali delle nuove costruzioni non costituiscono dunque un "minimo tecnologico obbligato" negli interventi edilizi che hanno per oggetto beni tutelati.

Infine, viene regolata la verifica dei progetti (art. 21 DM), che può essere limitata dal RUP al solo livello di progettazione posto alla base dei lavori (art. 21 comma 2), e che viene sempre svolta "direttamente" dalla stazione appaltante senza distinzioni di importo.

Per la verifica la stazione appaltante può avvalersi dello stesso redattore della scheda tecnica, che non abbia eseguito il progetto dell'intervento, o di un funzionario tecnico dei ruoli della PA con profilo professionale di restauratore (beni mobili e superfici decorate) o di architetto (beni immobili) o con qualifica di archeologo (scavi archeologici).

Collaudo

Per il collaudo in corso d'opera (che secondo l'art. 150 del Codice è la regola, "sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione") il DM detta disciplina speciale sulla composizione dell'organo che vi provvede; viene ribadito il ruolo fondamentale del restauratore o dell'archeologo, viene prevista la presenza (OS 2-A e OS 2-B) di uno storico dell'arte o archivista o bibliotecario; è ammessa la presenza di un componente funzionario della stazione appaltante, laureato e inquadrato con qualifiche di storico dell'arte, archivista e bibliotecario, con almeno cinque anni di servizio.

Somma urgenza

Alla somma urgenza il DM dedica l'art. 23, consentendola quando "ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo", ed innalzando la soglia massima a trecentomila euro (contro i duecentomila euro dell'art. 163 comma 1 del Codice); le modalità e le procedure rimangono invece quelle del D.Lgs. n. 50/2016.

Padova, 29 novembre 2017